

Piemonte

L.R. 30-12-2009 n. 38

Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 gennaio 2010, n. 1.

### **Art. 13-bis**

#### *Attività di tintolavanderia <sup>(3)</sup>.*

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla [legge 22 febbraio 2006, n. 84](#) (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'[articolo 19 della L. 241/1990](#), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)).

2. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, nella SCIA di cui al comma 1, è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84](#) (Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia).

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'[articolo 2, comma 2, della L. 84/2006](#), sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.

---

(3) Articolo aggiunto dall'[art. 34, comma 2, L.R. 7 maggio 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 42 della medesima legge](#)). Vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 39, comma 4, della stessa legge](#).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.